



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE  
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. **18.-**  
Sessione: Ordinaria                      Prima convocazione                      Seduta Pubblica

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio SEGRETERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to( FRANCA DE GRANDI)

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to(Avv. FRANCESCA RIGATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(Dott. RENATO GRAZIANI)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. di Reg. Pubbl.

Addi  
IL RESPONSABILE DI POSIZ.ORGANIZZATIVA

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 10-06-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
**Brutto Roberto**

OGGETTO : **Approvazione delle tariffe T.A.R.I. - Anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

RIGATO FRANCESCA	Presente
TRISSINO RICCARDO	Presente
BOGGIAN MASSIMO	Presente
ZUECCO IVO	Presente
FONTANA FRANCESCO	Presente
RAMPAZZO CHIARA	Presente
CAROTTA PATRIZIO	Presente
ZAFFONATO ALEX	Presente
DALL'ARMELLINA FULVIO	Presente
BALSEMIN RAISSA	Presente

Presenti n. 10.- Assenti n. 0.-

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO GRAZIANI  
SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. Avv. FRANCESCA RIGATO nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Introduce l'argomento il Vicesindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ossia i costi di smaltimento in discarica;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell’allegato “A” alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- > tasso di inflazione programmata;
- > miglioramento della produttività;
- > miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- > modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 ed in combinato disposto con l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, ha differito al 31 luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in quanto sussistono difficoltà interpretative ed applicative, comuni peraltro a tanti Comuni limitrofi, nell'applicazione del sopra citato Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**RITENUTO** di fissare, per il corrente anno 2020, le scadenze delle due rate di pagamento del tributo al 16 settembre ed al 16 dicembre 2020, in considerazione delle evidenti difficoltà di tipo economico, per le utenze sia domestiche che produttive, dovute all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19;

**RITENUTO**, altresì, di prevedere, in coerenza con la delibera di ARERA n. 158 del 05/05/2020, le seguenti riduzioni a favore delle attività economiche che hanno subito chiusure obbligatorie o volontarie a seguito della sopra citata emergenza sanitaria da COVID-19, dando atto che l'onere connesso sarà posto a carico del bilancio comunale, non essendo agevolazioni previste dalla norma nazionale:

- riduzione della parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura obbligatorio o volontario dell'attività economica interessata, come previsto dalla delibera Arera n. 158/2020, previa domanda e dimostrazione della sussistenza del requisito da presentare all'Ufficio Tributi comunale entro il 31/12/2020;
- in aggiunta alla riduzione di cui al punto precedente, anche se non prevista dalla delibera Arera n. 158/2020, si ritiene di applicare la riduzione della parte fissa della tariffa per il periodo di chiusura obbligatorio o volontario dell'attività economica interessata, sempre previa domanda e dimostrazione della sussistenza del requisito da presentare all'Ufficio Tributi comunale entro il 31/12/2020;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/12/2019;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**APERTA** la discussione, si registrano i seguenti interventi:

-**DALL'ARMELLINA FULVIO**: si dichiara concorde con la proposta, che sembra il minimo. Esprime l'auspicio che i Comuni possano avere maggiore autonomia nella gestione delle problematiche di questo tipo, anche in relazione alla presente emergenza.

-**VICESINDACO RIGATO FRANCESCA**: comunica che ANCI Veneto ha già inviato una lettera al Governo in tal senso.

-**DALL'ARMELLINA FULVIO**: ribadisce che l'Amministrazione Comunale dovrebbe poter gestire secondo le proprie esigenze, senza vincoli calati dall'alto.

Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 presenti e n. 10 votanti,

### **D E L I B E R A**

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, come risultanti dall'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 3) di fissare, per il corrente anno 2020, in considerazione delle evidenti difficoltà di tipo economico dovute all'emergenza sanitaria in atto da Covid-19, per le utenze sia domestiche che produttive, le scadenze delle due rate di pagamento del tributo al 16 settembre ed al 16 dicembre 2020;
- 4) di prevedere, in coerenza con la delibera di ARERA n. 158 del 05/05/2020, le seguenti riduzioni a favore delle attività economiche che hanno subito chiusure obbligatorie o volontarie a seguito della sopra citata emergenza sanitaria da COVID-19, dando atto che l'onere connesso sarà posto a carico del bilancio comunale, non essendo agevolazioni previste dalla norma nazionale:
  - riduzione della parte fissa e variabile della tariffa per il periodo di chiusura obbligatorio o volontario dell'attività economica interessata, previa domanda e dimostrazione della sussistenza del requisito, da presentare all'Ufficio Tributi comunale entro il 31/12/2020;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. xx presenti e n. 10 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4' comma - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Renato Graziani)

---